rimanenze di magazzino

* Le rimanenze finali che tipo di componente economico sono?
* come si valutano?
* Cosa è la contabilità di magazzino?
* Valutazione delle rimanenze a fini fiscali?

Le Rimanenze sono formalmente “**costi sospesi rinviati all'esercizio successivo”**

Con acquisti per 10.000 e vendite per 8.000 non si può affermare che si sia generata una perdita di 2.000

Con una consistenza di rimanenze pari a 5.000, costi per 10.000 e componenti positivi per 13.000 non si può affermare che il reddito è pari a 3.000.

Le **Rimanenze Finali** sono rettifiche di costi e pertanto vanno imputate al conto economico tra i **componenti positivi**.

Le **Rimanenze Iniziali** sono invece costi e quindi vanno imputati al conto economico tra i **componenti negativi del reddito d’esercizio**.

Valori in bilancio e scritture contabili

A fine esercizio

----------------- 31/12/2014 -----------------

Rimanenze        a        Rimanenze Finali        5.000,00

-------------------------------------------------

Il conto Rimanenze va inserito nell'attivo (tra le immobilizzazioni, pur senza essere assoggettate ad ammortamento) e il conto Rimanenze finali nel conto economico tra i componenti positivi di reddito dell’esercizio.

Deve quindi operarsi un controllo:

Le **Rimanenze presenti nell'attivo devono corrispondere alle Rimanenze Finali nel conto economico**.

A inizio dell’anno successivo

---------------------- 01/01/2015 -------------------

Rimanenze iniziali    a      Rimanenze    5.000,00

----------------------------------------------------------

A inizio anno bisogna chiudere il conto Rimanenze (è un conto dell’Attivo e pertanto era stato riaperto, a differenza dei conti accesi al Conto Economico, che non si riaprono più nel nuovo esercizio) e stornarlo (cioè trasferirlo) al conto Rimanenze iniziali (che è appunto nel Conto Economico)

In Bilancio al 1° Gennaio nell'Attivo non ci sarà più la voce Rimanenze e nel Conto Economico tra i componenti negativi figureranno soltanto le Rimanenze iniziali.

L’art. 1, D.P.R. 695/96 stabilisce che la **contabilità di magazzino**, di cui all’art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73, venga adottata ove l’impresa, per due periodi di imposta consecutivi superi entrambe le seguenti soglie:

**Ricavi** di cui all’art. 85 Dpr 917/86 **superiori ad Euro 5.164.568,99**;

**Rimanenze finali** di cui agli artt. 92 e 93 Dpr 917/86, **superiori ad Euro 1.032.913,80**

L’adozione della contabilità di magazzino è obbligatoria a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si è avuto il superamento delle predette soglie. L’obbligo in questione cessa, invece, laddove, sempre per due periodi di imposta consecutivi, non venga superato almeno uno dei due limiti. Se si verifica, la contabilità di magazzino può essere abbandonata a partire dal primo periodo di imposta successivo al mancato superamento dei suddetti valori.

**Ai fini fiscali** l’art. 92 Dpr 917/86 impone innanzitutto il raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e valore e poi la valutazione in base:

LIFO a scatti (commi 2 e 3);

Media ponderata,

FIFO o ad altre varianti del LIFO, solo per le imprese che adottano tali metodi per la valutazione in bilancio delle rimanenze finali (comma 4).

Per i commercianti al minuto, le rimanenze finali si valutano con il metodo del prezzo al dettaglio (articolo 92, comma 8, Dpr 917/86) e ciò anche se l’applicazione esso produce risultati inferiori a quelli ottenibili con il LIFO a scatti. La possibilità di avvalersi di tale deroga richiede però indicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, dei criteri e delle modalità con cui tale metodo è stato applicato, con riferimento all’oggetto e alla struttura dell’attività. Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando:

Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;

I criteri seguiti per la valutazione. In alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato.

**È possibile che l’amministrazione finanziaria, pur in assenza di una specifica prescrizione, richieda l’elenco delle rimanenze con i valori attribuiti a ciascuna voce, in assenza del quale presume che le rimanenze siano state indicate soltanto contabilmente senza l’effettuazione di un inventario fisico**.

**CALCOLO DELLE RIMANENZE**

**RIMANENZE INIZIALI**

**+ ACQUISTI**

**– COSTO DEL VENDUTO**

**= RIMANENZE FINALI**

**CALCOLO DEL COSTO DEL VENDUTO**

          RICAVI           .     X100 =

  100+perc.ricarico

**CALCOLO DELLA % DI  RICARICO**

RICARICO                       .X 100

COSTO DEL VENDUTO

Da <http://www.studiomarino.it/studiomarino_rimanenzedimagazzino.htm>